

# **Regolamento in materia di servizi alla persona per l'accesso, l'erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, socio-educative, sociosanitarie ed alle prestazioni agevolate**

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'accesso, l'erogazione e la definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, socio-educative, delle prestazioni sociali agevolate, della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dai Comuni e dall'Ambito Sociale Territoriale di Garbagnate Milanese.
2. Per servizi alla persona si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi sociali gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi alla persona persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni dell'Ambito, sulla base della rilevazione dei bisogni emergenti dal territorio, determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi alla persona sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale nel suo complesso.
5. Gli interventi, i servizi e le prestazioni erogate, qui disciplinate, possono essere erogate/gestite in forma singola, ovvero associata, dai Comuni dell'Ambito ovvero ancora mediante il ricorso a forme di convenzionamento, accreditamento e/o affidamento di servizi a terzi soggetti in osservanza della normativa vigente.
6. L'obiettivo essenziale di una regolamentazione di Ambito risponde all'esigenza di individuare criteri omogenei di accesso e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento.
7. Il presente regolamento disciplina la modalità di recepimento del DPCM n. 159/2013, nonché delle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia attraverso la DGR. n. 3230 del 6.3.2015.

### **Articolo 2 - Destinatari degli interventi, dei servizi e priorità**

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:
  - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea residenti, domiciliati e/o temporaneamente presenti nel territorio del comunale;
  - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, in regola con le disposizioni di legge che disciplinano il soggiorno, residenti nel Comune;
  - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.
3. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

### **Articolo 3 – Informazione**

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale e il personale sociale e amministrativo, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione ai servizi, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

### **Articolo 4 – Risorse destinate al finanziamento degli interventi**

1. Gli interventi sociali sono finanziati attraverso le risorse comunali/d'Ambito proprie ovvero per il tramite di fondi (finanziamenti) statali/regionali ad essi destinati, nonché dalle compartecipazioni al costo da parte dei beneficiari, intese quale strumento finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale destinato a tutti.
2. Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento, sono erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia.

## **TITOLO II - LA RETE DEI SERVIZI E L'ACCESSO**

### **Articolo 5 – La rete dei servizi**

1. La rete dei servizi alla persona è costituita dall'insieme integrato dei servizi sociali, socio-educativi e sociosanitari delle prestazioni anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali, di seguito elencati:

- 1) Segretariato sociale e presa in carico del Servizio Sociale Professionale
- 2) Interventi di sostegno economico
- 3) Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)
- 4) Pasti a domicilio
- 5) Servizio di trasporto sociale
- 6) Teleassistenza
- 7) Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H)
- 8) Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)
- 9) Servizio di incontri protetti (Servizio Spazio Neutro)
- 10) Contributi per affido familiare
- 11) Comunità semi- residenziali per minori
- 12) Integrazione di rette di servizi residenziali per minori
- 13) Servizio di inserimento lavorativo
- 14) Tirocini risocializzanti
- 15) Centri Diurni per Disabili (C.S.E, C.D.D., S.F.A.)
- 16) Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociali e sociosanitarie anziani e disabili
- 17) Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.)

## 18) Pronto Intervento Sociale (P.I.S.)

2. La specifica regolamentazione della rete dei servizi alla persona è contenuta nelle schede relative a ciascun servizio di cui all'Allegato A) che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini. I servizi e le prestazioni qui disciplinati, sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle Schede di parte speciale. Eventuali nuovi servizi, prestazioni, unità di offerta individuati dalla Regione ovvero a livello locale, saranno disciplinati, anche in via analogica, dal presente Regolamento.
4. I Comuni appartenenti all'Ambito territoriale e l'Ambito stesso possono promuovere la sperimentazione e l'attivazione di nuovi servizi ed interventi in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che saranno definiti in specifiche schede di servizio approvate dall'Assemblea dei Sindaci ad integrazione di quanto già previsto nell'Allegato A).

## Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti, ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto

2. Il Servizio Sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale ove si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, o sia ritenuto pregiudizievole per l'utente.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

## Articolo 7 - Gli interventi ed i servizi di Ambito

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi di Ambito sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e finanziati con fondi nazionali e/o regionali specifici.

1. Gli interventi ed i servizi di Ambito, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni direttamente o in gestione associata, possono essere:
  - a) Integrativi agli interventi erogati dal Comune, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
  - b) Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano

assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;

c) Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove

modalità organizzative.

2. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi di Ambito vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito.
3. Gli interventi ed i servizi di Ambito, in base alla tipologia ed alla finalità, possono essere erogati con le seguenti modalità prevalenti:
  - a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
  - b) con richieste a sportello: le persone possono fare richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, anche dalla disponibilità di fondi.

L'Ufficio di Piano e ogni Comune si impegnano a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito Territoriale.

### **Articolo 8 - Segretariato Sociale**

1. L'accesso alla rete dei servizi alla persona è facilitato dal servizio di "Segretariato Sociale" erogato in tutti i Comuni dell'Ambito.
2. Il Segretariato Sociale garantisce all'utenza un ascolto, un orientamento e un supporto professionale e imparziale. Si connota come attività specialistica in grado di decodificare le richieste dell'utenza, accogliere e sostenere in modo competente la ricerca e l'accesso ai servizi.
3. A tal fine, l'operatore del Segretariato Sociale interagisce altresì con gli altri enti territoriali e le realtà locali del Terzo settore presenti nell'Ambito Territoriale, al fine di dare risposte sulle opportunità e risorse del territorio.

### **Articolo 9 - Priorità di accesso alla rete dei servizi sociali**

1. Accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali e sociosanitari le persone che versano in uno stato di bisogno accertato; indicativamente quindi **costituiscono criteri di priorità<sup>1</sup>**:
  - l'incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
  - la condizione di povertà o comunque di reddito insufficiente in rapporto alle esigenze basilari del nucleo familiare;
  - la sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
  - la minore età, in particolare quando il minore è inserito in un contesto socio-familiare inadeguato alla propria condizione;
  - la disabilità, in particolare quella grave, quando la persona disabile non è adeguatamente sostenuta dal contesto sociale e familiare di riferimento;
  - l'anzianità/vecchiaia, in particolare quando si associa ad altre condizioni che rendono la persona incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita;
  - lo stato di gravidanza, se esso si associa ad altre condizioni che rendono la persona incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita e a quelle del nascituro;
  - la mancanza di fissa dimora dettata da un disagio psico-sociale che rende la persona incapace di provvedere al meglio a sé stessa;
  - altre situazioni simili, socialmente rilevanti.

---

<sup>1</sup> Non necessariamente in tale ordine prioritario

2. L'accertamento degli stati di bisogno comporta l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni socio-economiche oggettive e soggettive della persona e/o della rete familiare, da eseguirsi a cura del Servizio Sociale.
3. L'accertamento valuta, inoltre, i rischi che una determinata situazione comporta ed è finalizzato all'acquisizione degli elementi necessari per una decisione riguardo all'attivazione di un eventuale intervento.

potenzialità per gestire autonomamente le proprie difficoltà personali e familiari; a questi ultimi

4. Son

da parte del Segretariato Sociale.

## **Articolo 10 - Lista di attesa**

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
  - rischio sociale elevato;
  - assenza di rete familiare ed amicale;
  - famiglie monogenitoriali;
  - situazione di effettiva precarietà economica;
  - famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
  - famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

## **Articolo 11 – La valutazione del bisogno e l'eventuale definizione del Progetto assistenziale personalizzato**

1. Di norma la presa in carico globale della persona in stato di bisogno, non autosufficiente e gravemente disabile, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328/2000 e dell'art. 7 della l.r. n. 3/2008, avviene mediante la valutazione del bisogno e, quando rappresenta la modalità prescelta

la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della rete parentale dall'Amministrazione, la predisposizione di un progetto assistenziale personalizzato.

2. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale responsabile sulla base di diversi elementi quali i requisiti di accesso, la condizione personale e familiare, di salute, abitativa, la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare, la situazione lavorativa e nonché la capacità di assumere decisioni consapevoli e, attraverso dati di conoscenza raccolti, opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

3. Il progetto assistenziale personalizzato, quando adottato, comprende, oltre alla valutazione socio-assistenziale, le eventuali prestazioni di cura a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

4. Nelle situazioni di particolare complessità sanitaria e socio sanitaria può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multiprofessionale in collaborazione con i competenti soggetti del sistema socio sanitario locale - Medici di Medicina Generale, Azienda di Tutela della Salute (ATS), Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) anche attraverso l'utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia.
5. Tale strumento costituisce il documento generale, in cui vengono altresì coordinati i diversi progetti e interventi specifici erogati dai diversi soggetti territoriali.
6. Il progetto, a titolo esemplificativo, contiene: a)  
sintesi dell'iter valutativo;  
b) obiettivi;  
c) risorse professionali e sociali attivate;  
d) interventi previsti;  
e) durata;  
  
impegni;  
f) modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e la conseguente assunzione di  
g) eventuali modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni fruite, determinata ai sensi del presente Regolamento e delle deliberazioni comunali di fissazione delle soglie e delle tariffe;  
h) tempi, modalità di monitoraggio e verifica;  
i) tempi e modalità di rivalutazione del bisogno.
7. Il progetto assistenziale personalizzato, predisposto con il coinvolgimento della persona, viene sottoscritto dalla stessa o da chi ne ha la rappresentanza (genitore, tutore, amministratore di sostegno)

## **Articolo 12 - Esito del procedimento**

1. Il procedimento di cui all'articolo precedente, così avviato, si concluderà, salva la necessità debitamente comunicata, di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie, entro il termine massimo di 45 giorni.
2. La sottoscrizione congiunta del progetto assistenziale personalizzato, se modalità prescelta dall'amministrazione e salvo le ipotesi di intervento emergenziale, è condizione indispensabile all'avvio delle attività.
3. La presa in carico della persona, anche nel progetto assistenziale personalizzato, cessa con provvedimento motivato comunicato a chi vi ha immediato interesse, quando emergano situazioni di fatto e/o di diritto, discrezionalmente valutate dal Servizio Sociale, che la rendano impossibile ovvero non perseguibile.

## **TITOLO III - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

### **Articolo 13 - Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa**

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
  - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;

b) dalla normativa regionale in materia;

c) dalle disposizioni del presente regolamento, siccome legittimo.

3. Ai fini dell'accesso alle condizioni agevolate e della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino, si utilizza l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) che differisce sulla base della tipologia di n. 159/2013 e/o i contenuti del Progetto assistenziale personalizzato, quando adottato.
4. L'eventuale integrazione comunale al costo della prestazione fruita è prevedibile unicamente per la frequenza di unità di offerta accreditate ovvero quando essa è erogata da soggetti accreditati/convenzionati secondo la disciplina regionale vigente. L'integrazione comunale della retta per le prestazioni rese presso unità di offerta (semi)residenziali, è previsto solamente quando la prestazione sia erogata in unità di offerta accreditate/convenzionate ai sensi della normativa regionale vigente, e su posti contrattualizzati. In casi del tutto eccezionali è prevedibile un inserimento temporaneo presso strutture non accreditate, ancorché autorizzate al funzionamento, ovvero su posti non contrattualizzati, a fronte di una insuperabile indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del Progetto Individualizzato. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il Servizio Sociale, d'intesa con il beneficiario, o con chi la rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata.
5. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruita. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU), fatto salvi i casi di rateizzazione della compartecipazione, ove ricorre dalla rata successiva.
6. Ove resti inadempito da parte del cittadino l'obbligo di compartecipazione di cui al comma 1, il Comune può agire nei modi più opportuni, al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
7. Qualora il beneficiario, o chi la rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per il beneficiario la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del Servizio Sociale, previa adeguata istruttoria, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

#### **Articolo 14 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi**

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizzano i seguenti metodi:
  - *il metodo della progressione lineare*
  - *le fasce differenziate e progressive delle quote di compartecipazione*
  - *l'adozione del progetto personalizzato<sup>2</sup>*

Per il calcolo della quota di compartecipazione dell'utenza, applicando il metodo della progressione lineare, si utilizza la seguente formula matematica:

---

<sup>2</sup> Allorquando si dovesse procedere per il tramite della definizione di un Progetto personalizzato, la capacità economica del beneficiario, o a chi lo rappresenta, a fini compartecipativi, è valutata anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione I.S.E.E. in corso di validità

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

I differenti metodi di calcolo della compartecipazione di cui al comma 1 sono declinati a seconda della tipologia di servizio nel documento di “*Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi*”, annualmente approvato dall’Assemblea dei Sindaci.

2. Ai fini del calcolo per la definizione della compartecipazione dell’utenza, si intende per:
  - *compartecipazione utenza*: percentuale o quota di costo del servizio a carico dell’utenza;
  - *ISEE utenza*: è il valore dell’ ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante, differenziato per le specifiche prestazioni;
  - *ISEE iniziale*: è il valore dell’ ISEE al di sotto del quale l’utenza è soggetta ad una compartecipazione minima o esentata dalla compartecipazione al costo del servizio;
  - *ISEE finale*: è il valore dell’ ISEE oltre il quale è richiesto all’utenza di farsi carico della quotamassima di compartecipazione al costo del servizio;
  - *quota massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore economico massimo di compartecipazione al costo del servizio a carico dell’utenza.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni dell’Ambito, nel rispetto della normativa, l’Assemblea dei Sindaci, al fine del perseguimento e mantenimento dell’omogeneità territoriale, in uno specifico documento di “Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi” approva la struttura della compartecipazione (per quota da progressione lineare ovvero per fasce differenziate delle quote di compartecipazione) e provvede a definire e/o aggiornare:
  - a) con riferimento all’elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
  - b) con riferimento al servizio di affido familiare: il contributo economico mensile forfetario;
  - c) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell’utenza: l’ISEE iniziale, l’ISEE finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa.
4. Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, ogni Comune provvede, a sua volta, a recepire e/o aggiornare gli elementi di compartecipazione, il contributo economico per il servizio di affido e le soglie di accesso per il sostegno economico di cui al precedente comma 3 punti a) b) e c) sulla base delle indicazioni zionali approvate dall’Assemblea dei Sindaci e contenute nel documento di “Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi” di cui al comma precedente.
5. Gli interventi e i servizi vengono erogati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalle Amministrazioni Comunali. L’applicazione di quanto previsto al comma 4) del presente articolo dovrà altresì essere compatibile con gli equilibri economico-finanziari dei rispettivi Bilanci e gli orientamenti dei programmi di mandato.
6. Il Servizio Sociale, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l’esonero/riduzione della quota a carico dell’utenza per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero per quelle situazioni per cui l’intervento assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
7. Su proposta motivata del Servizio Sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti gli

opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e la quota di compartecipazione viene comunicata, comunque, prima dell'avvio dell'intervento.

#### **Articolo 15 - Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni. Interventi socio-educativi a favore dei minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria)**

1. In applicazione del dettato del Codice civile e del R.D.L. n. 1404/1934, è previsto che i genitori dei minori:
  - inseriti in unità di offerta educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio sanitario);
  - inseriti in famiglie affidatarie;
  - che beneficino, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, di interventi educativi domiciliari e della prestazione di incontri protetti;
  - che beneficino di prestazioni sociali, comunque denominate, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una unità di offerta residenziale ovvero frequenza di una unità di offerta semiresidenziale, compartecipino al costo degli interventi.
2. I genitori sono informati tempestivamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.
3. La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, contemplando la loro facoltà di documentare redditi e proventi comunque denominati oltre alle spese sostenute/da sostenere, al fine di una corretta ed equa quantificazione. Nella scheda di Parte Speciale dedicata a queste prestazioni sono indicati i criteri generali e le relative soglie adottate dalle singole Amministrazioni.
4. A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della L. n. 241/1990 ovvero di un accordo più generale contemplato in un Progetto Educativo Individualizzato.
5. In caso di immotivata mancata disponibilità al pagamento da parte dei genitori, pur a fronte di una accertata ovvero fondatamente presunta capacità economica, l'amministrazione competente si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.
6. La quota compartecipativa a carico dei genitori potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che i genitori sono tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio Sociale.
7. Il Servizio Sociale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, anche a fronte di successivi mutamenti delle condizioni socio-economiche degli obbligati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dei genitori.

#### **Articolo 16 – Dichiarazioni Sostitutive Uniche – Decorrenza e controlli**

1. Ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni ottenute, e alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E., deve esser presentata nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del singolo Comune dell'Ambito.
2. L'agevolazione tariffaria è concessa sulla base dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di richiesta e ha durata pari alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E. utilizzata.

3. L'agevolazione ottenuta resta pertanto invariata e non è modificabile presentando una nuova attestazione I.S.E.E. per la medesima prestazione e durata, fatta salva la presentazione, sussistendone i casi previsti dalla normativa, del c.d. I.S.E.E. corrente.
4. In caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa vigente, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al beneficiario la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione ISEE. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'Ordinamento a tutela del credito erariale eventualmente maturato.
5. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
6. L'emersione di eventuali irregolarità è immediatamente comunicata al richiedente ovvero al beneficiario. In questi casi è richiesta la produzione di chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE.
7. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
8. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 17 – Accertamento dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E.**

### **Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono.**

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni ex art. 7 co. 1 lett. E del D.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al Servizio Sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio;
- ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

2. Ai sensi della normativa vigente si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini I.S.E.E. qualora sussista "abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi

Sociali". Tale abbandono si considera accertato:

- quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);
- relazioni di Servizio Sociale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi;
- situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
- situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
- situazione anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
- istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito**

1. L'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito, assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte dei cittadini.
2. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea dei Sindaci di Ambito approva la struttura della compartecipazione come previsto all'art. 14 c. 3 del presente Regolamento e la aggiorna annualmente.
3. I Comuni, nella definizione degli atti programmatici, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.

### **Articolo 19 - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia e tali dati sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
3. Sono comunque garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

### **Articolo 20 – Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti Regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

### **Articolo 21 – Regolamentazione di servizi**

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

## **Articolo 22 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

### **LEGENDA**

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013
- Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo
- compartecipazione da parte del beneficiario: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico del beneficiario della prestazione;
- I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. del beneficiario oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
- tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata;